



Tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e termini di versamento

D.L. 98/2023 / A.C. 1364

Dossier n° 45 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
6 settembre 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1364
D.L.	98/2023
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento
Iter al Senato:	Sì
Date:	
approvazione del Senato:	3 agosto 2023
presentazione:	4 agosto 2023
assegnazione:	4 agosto 2023
scadenza:	26 settembre 2023
Commissione competente :	XI Lavoro
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

Il provvedimento, approvato, con modificazioni, dal Senato, consta di **5 articoli**.

L'**articolo 1, comma 1**, dispone che, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 e determinate da eventi oggettivamente non evitabili, non si applicano i limiti di durata previsti dalla normativa generale per i trattamenti ordinari di integrazione salariale, anche se tali trattamenti sono richiesti dalle imprese operanti nel settore edile, lapideo e delle escavazioni. Si ricorda che per gli altri settori è già previsto a regime che i suddetti limiti di durata non si applichino in caso di eventi oggettivamente non evitabili. Per i trattamenti derivanti dall'applicazione della suddetta deroga transitoria, si conferma inoltre il principio in base al quale per i trattamenti ordinari di integrazione salariale collegati ad eventi oggettivamente non evitabili non è dovuto il contributo addizionale (contributo previsto, in via generale, a carico dei datori di lavoro ammessi ai trattamenti, ordinari o straordinari, di integrazione salariale).

Il **comma 2** reca la copertura dei relativi oneri.

L'**articolo 2, comma 1**, estende in via transitoria, con riferimento alle sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 29 luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l'applicabilità del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) anche ai casi in cui l'attività lavorativa sia ridotta, a causa di intemperie stagionali, in misura pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto. Tale trattamento è invece riconosciuto, a regime, solo per i casi di sospensione per intere giornate.

Ai sensi del **comma 2**, i periodi di concessione dei trattamenti in oggetto non sono conteggiati ai fini della durata massima di 90 giornate all'anno e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del raggiungimento del numero minimo di giornate lavorative annue, pari a 181, che deve essere previsto – al fine dell'applicazione della CISOA – dal contratto individuale.

Il **comma 3** reca una deroga procedurale, stabilendo che il trattamento in questione venga concesso direttamente dalla sede dell'INPS territorialmente competente, senza la previa deliberazione di una commissione costituita presso ogni sede dell'INPS.

Il **comma 4** reca la copertura dei relativi oneri.

L'**articolo 3** prevede che i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute garantiscano la convocazione delle parti sociali, al fine della sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l'adozione di linee-guida e procedure concordate per l'attuazione della disciplina generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro (di cui al [decreto legislativo n. 81 del 2008](#)) - valutando anche la correlazione

tra l'umidità relativa, la temperatura e la ventilazione - a tutela dei lavoratori che sono esposti alle emergenze climatiche. Tali intese possono essere recepite con decreti dei Ministri medesimi.

L'**articolo 4, comma 1**, differisce al 30 novembre 2023 il versamento della quota parte del contributo di solidarietà da parte di determinati soggetti operanti nel settore energetico (ossia i soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi). La disciplina antecedente a tale modifica prevedeva che il contributo in oggetto fosse versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

Il **comma 2** proroga, dal 31 luglio 2023 al 30 ottobre 2023, il termine per il versamento di importi dovuti a titolo di *pay-back* dalle aziende fornitrici di dispositivi medici al Servizio Sanitario Nazionale. Si tratta, in particolare, del termine per il versamento riferito al ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni da 2015 a 2018, da parte delle aziende fornitrici che intendono avvalersi della possibilità di pagamento in misura ridotta prevista dalla normativa vigente.

Il **comma 2-bis** differisce dal 30 di giugno del 2023 al 30 settembre del 2023 il termine entro il quale determinate risorse, pari a 1.000 milioni di euro, volte ad assicurare un contributo in quota fissa in caso di prezzi del gas elevati, debbono essere trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

L'**articolo 5** dispone che il decreto-legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. Il provvedimento è quindi vigente dal 29 luglio 2023.

Motivazioni della necessità ed urgenza

Il preambolo del decreto-legge afferma che le ragioni della straordinaria necessità ed urgenza sono riconducibili all'esigenza di fronteggiare gli eccezionali eventi climatici verificatisi nel corso del mese di luglio 2023, con particolare riferimento alle ondate di calore che hanno interessato il Paese.

Le ragioni della straordinaria necessità e urgenza sono altresì riconducibili - sempre secondo quanto indicato nel preambolo del provvedimento - all'esigenza di una graduale applicazione del versamento del contributo di solidarietà da parte di determinati soggetti operanti nel settore energetico (di cui all'articolo 1, commi da 115 a 119, della [legge 29 dicembre 2022, n. 197](#)), nonché all'esigenza di intervenire in materia di versamento degli importi dovuti a titolo di *pay-back* dalle imprese fornitrici di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale (ai sensi dell'[articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2023](#)).

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni recate dagli **articoli 1 e 2** appaiono riconducibili alla **competenza esclusiva** legislativa statale in materia di **previdenza sociale** (articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione).

Le previsioni introdotte dall'**articolo 3** risultano riconducibili **sia alla competenza concorrente** in materia di **tutela e sicurezza del lavoro** ([articolo 117, terzo comma, della Costituzione](#)), **sia alla competenza esclusiva** legislativa statale in materia di **determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale** (articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione).

Si ricorda che tale disposizione prevede che i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute favoriscano e assicurino la convocazione delle parti sociali al fine di sottoscrivere intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per adottare linee-guida e procedure concordate per l'attuazione della disciplina generale di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutela dei lavoratori che sono esposti alle emergenze climatiche (comma 1).



Queste **intese possono essere recepite con decreto** dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute (comma 2). *Al riguardo, si valuti l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione di tale decreto.*

Si ricorda infatti che, in termini generali, ai fini del necessario coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali in caso di "intreccio" o "concorso" in un provvedimento tra competenze legislative di diversa natura, la giurisprudenza costituzionale appare in primo luogo orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea, in presenza di **prevalenza di una materia di legislazione concorrente** o di residuale competenza regionale (**sentenza n. 7 del 2016, sentenza n. 123 del 2022 e sentenza n. 6 del 2023**) ovvero in presenza di un **"nodo inestricabile"** di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente (**sentenze n. 56 e n. 72 del 2019 e sentenza n. 114 del 2022**), potendosi quindi procedere, sembra desumersi, negli altri casi (come in quello di **prevalenza di una competenza esclusiva statale**) alla previsione di un parere.

Da ultimo poi, la **sentenza n. 6 del 2023** ha ulteriormente specificato, attraverso richiami a precedenti sentenze, che, anche in presenza di prevalenza di una competenza legislativa concorrente, "la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto adeguato il parere obbligatorio, anche non vincolante, per atti generali o regolatori di carattere "tecnico" e per provvedimenti puntuali incidenti su interessi specifici (sentenze n. 278 del 2010, n. 214 del 2006 e n. 383 del 2005) e piuttosto, richiesto l'intesa, ora nella forma debole ora in quella forte, in relazione ad atti di programmazione o di ripartizione delle risorse o ad atti incidenti su rilevanti interessi regionali (tra le altre le sentenze n.123 del 2022, n. 165 del 2011 e n. 285 del 2005)".

Si ricorda altresì che, ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008, per "linee guida" (ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera z) si intendono gli atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPEL e dall'INAIL e **approvati in sede di Conferenza permanente** per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Si rileva, infine, che le disposizioni dell'**articolo 4** appaiono essenzialmente riconducibili alle materie "**sistema tributario e contabile dello Stato**" e "**tutela della concorrenza**", oggetto di **competenza esclusiva** dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione).

Cost045	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	 CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Lavoro	st_lavoro@camera.it - 066760-4884	 CD_lavoro